

COMUNE DI CERVETERI

Roma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 Del 29/10/2012	OGGETTO: Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Determinazioni
--	---

L'anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE con inizio alle ore 10:00 nella sede Comunale di Cerveteri

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presente/Assente
Pascucci Alessio	Sindaco	Presente
Zito Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
Cennerilli Francesca	Assessore	Presente
Croci Lorenzo	Assessore	Presente
Ferrante Adalberto	Assessore	Assente
Mundula Andrea	Assessore	Presente

Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa Cogliano.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Su richiesta dell'Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio e a cura del Dirigente della 3° Area e del Responsabile del Servizio Attività Produttive, è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Determinazioni" che viene sottoposta all'esame ed all'approvazione della Giunta Comunale;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di semplificazione amministrativa nell'ambito delle iniziative di valorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Considerato che:

- le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

- in particolare che con l'approvazione della legge 4 agosto 2006, n. 248 "*Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Dato atto che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Considerato che:

- il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevedeva l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1° gennaio 2007 da parte delle regioni

e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

- fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: *“Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.”*;

Rilevata la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia e soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 nell'ambito della quale è stata attuata una seconda fase di misure di liberalizzazione e di semplificazione ancor più impattante ed articolata in più interventi (decreto-legge di immediata attuazione, disegno di legge di riforma, emendamenti a disegni di legge pendenti in Parlamento);

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, vengono abrogate:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguate o non proporzionate alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati, rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

Rilevato che:

- le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i

soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi ed i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

- nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Atteso che:

- i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

- a decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Considerato infine che all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012», e all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

Preso atto:

- che il quadro legislativo nazionale prevede entro la data del 30 settembre 2012 che vengano poste in essere tutte le tutele previste per l'esercizio di attività economiche secondo il principio della libera iniziativa e del principio della libera concorrenza;

- che allo stato attuale le attività economiche soggette a regolamentazione comunale, che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nelle Leggi sono:

- attività di vendita di quotidiani e periodici
- distributori di carburante
- farmacie
- estetisti
- acconciatori
- esercizi di somministrazione
- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- forme speciali di vendita
- commercio su aree pubbliche

Considerato che talune di queste attività (farmacie e grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate dall'Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;

Visti:

- il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 contenente “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*”, con il quale vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 con il quale viene introdotta una revisione dell'articolo 19 della legge 241/1990 istituendo la Segnalazione certificata di inizio attività...” superando così il regime di autorizzazione e di dichiarazione di inizio di attività;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*» che nello specifico prevede all'art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche* stabilendo che *Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (divenuto 30 settembre 2012) adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed e' permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato dalla legge;*
- il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 che prevede la liberalizzazione delle attività economiche;

Dato atto che le disposizioni contenute nel Decreto sopra citato obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Visto l'art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

Dato atto dell'opportunità di non introdurre criteri quantitativi sulla base di indicatori che potrebbero risultare discriminatori e penalizzanti per le imprese del settore (soggette agli stessi anche in caso di ampliamento e modifiche strutturali) e che pertanto, risulta opportuna e necessaria una liberalizzazione completa, fermi restando i requisiti minimi di accesso stabiliti dalla vigente normativa, ivi compresi i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

Visti:

- la legge 04.04.2012 n. 35 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;
- il D.Lgs. 06.08.2012 n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59/2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

SI PROPONE

- Approvare l'allegato a), parte integrante del presente atto, contenente “*Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa*”;
- Approvare l'allegato b), parte integrante del presente atto, contenente le “*Norme sul procedimento e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita*”;
- Dare atto che la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:

- commercio su aree pubbliche itinerante
- somministrazione di alimenti e bevande
- attività di sala giochi
- attività di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza inferiore alle 200 persone
- agenzie
- giornali e riviste

4) Di mantenere la disciplina amministrativa più favorevole prevista da normative speciali (es. subingresso in attività commerciali, attività soggette a mera comunicazione ecc....);

5) Di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

Stante l'urgenza ad adeguarsi alla normativa nazionale e comunitaria, si propone l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione, priva di rilevanza contabile.”

Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA

1. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i. e 17 agosto 2005, n. 174 sono soggette alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 147/2012, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ESTETICA

1. Le attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 147/2012, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO

1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

Esercizio di vicinato: l'attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato segnalazione certificata di avvio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 s.m.i. Ai fini del presente atto l'esercizio di vicinato "non commerciale" potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto di SCIA in quanto prodotti presso l'esercizio;

Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).

Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purché all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto

Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.L. 223/2006 e della vigente normativa di cui alle Leggi richiamate nelle premesse è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali ed al rispetto delle previsioni dei criteri qualitativi di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 84 del 04.05.2010 per l'avvio dell'attività.

2. Devono considerarsi abrogati i parametri numerici previsti nella precedente normativa comunale di attuazione della legge 287/1991 e della disciplina regionale in materia ed ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa regionale.

LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

- i contingentamenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;
- le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche
- la zonizzazione comunale in materia.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione di inizio di attività ad efficacia immediata.

LIBERALIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:

- somministrazione di alimenti e bevande
- vendita di quotidiani e periodici
- svolgimento di attività commerciali
- svolgimento di attività artigianali
- fornitura di servizi ricettivi e turistici
- altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

NORME SUL PROCEDIMENTO E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Contenuti

Il presente atto detta le norme sul procedimento ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, così come definite dall'art. 4 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 114/1998, esercizi quindi che nel comune di Cerveteri, in base al numero di abitanti, hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500. E' redatto in applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 114/98 e contiene inoltre, ai sensi del comma 4, le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7/8/90 n. 241 e s.m.i. concernente le domande relative a tali strutture, il tutto in conformità al dettato della L.R. 18/11/99 n. 33 e s.m.i. e del "Documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private", adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 131 del 6/11/02, che successivamente viene citato in breve: "Documento programmatico regionale".

Classificazioni

Le medie strutture di vendita sono classificate in "esercizi" ed in "centro commerciale", così come definiti dall'art. 4, c. 1°, lett. G), del D. Lgs. 114/98 e secondo le tipologie descritte dall'art. 24 della L.R. 33/99 e s.m.i.

Esercizi

L'autorizzazione alla vendita relativa ad una media struttura è **sempre concessa** a soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto, quando la stessa è compatibile con le scelte urbanistiche del Comune in materia di **localizzazione** stabilita con il presente provvedimento.

Centro Commerciale

Per "media struttura di vendita - centro commerciale" si intende, secondo la definizione dell'art. 4 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 114/98, nella parte ancora applicabile, una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi gestiti unitariamente e la cui superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione per media struttura intesa come **centro commerciale**, la verifica urbanistica circa il rispetto dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso, si intenderà soddisfatta mediante l'ottenimento dall'Ufficio Tecnico di attestazione circa la conformità della documentazione presentata a corredo dell'istanza con il progetto urbanistico approvato e con la concessione edilizia rilasciata per la media struttura o per una superficie commerciale accreditabile di Media Struttura. L'autorizzazione alla vendita relativa ad un centro commerciale-media struttura di vendita, rilasciata al proponente del centro può essere intestata, a richiesta del proponente stesso, a terze persone in possesso dei requisiti previsti, dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, prima dell'apertura del centro commerciale. Tale ipotesi non costituisce caso di subingresso. L'autorizzazione alla vendita relativa ad un centro commerciale - media struttura di vendita, non costituisce di per sé titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale ma consente di poter "autorizzare", all'interno della struttura, un certo numero di esercizi la cui somma delle superfici di vendita costituisce la superficie di vendita totale del centro commerciale.

Alla media struttura di vendita - centro commerciale si applicano tutte le altre norme nazionali, regionali, comunali previste per la media struttura di vendita.

Autorizzazione

L'apertura, l'ampliamento della superficie, realizzati anche tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita, come individuate nell'art. 24, c. 1°, lett. b), della L.R. 33/99, e s.m.i., nonché, dal successivo D. Lgs. 59/2010 e Legge 122/2010, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata a seguito dell'esito positivo del procedimento instaurato dal Responsabile del Servizio competente in materia. In applicazione del disposto dell'art. 14 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, che prevede in generale che i regimi autorizzatori previsti per l'esercizio dell'attività di servizi possano essere mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale e che quindi, qualora la Regione Lazio, valutati detti motivi, deciderà di sopprimere il regime autorizzatorio si potrà successivamente e automaticamente applicare il regime della SCIA.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica a mezzo di posta certificata, redatta in carta legale su modello conforme (e/o simile) al modello "COM.2" e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicando:

- a) numero degli esercizi previsti (se nella forma del centro commerciale);
 - b) superficie di vendita complessiva;
 - c) superficie di vendita di ciascun esercizio (se nella forma del centro commerciale);
 - d) settori merceologici di vendita;
2. cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente;
 3. pianta planimetrica dei locali con indicazione della superficie in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al parcheggio di pertinenza;
 4. pianta planimetrica, relativa all'esercizio con la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi interni, comprese le superfici destinate a servizi, magazzini e accessori;
 5. indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura;

Requisiti

L'autorizzazione per una media struttura di vendita è rilasciata nel rispetto del D. Lgs. 114/98, della L.R. 18/11/99 n. 33 e modifiche, del "Documento programmatico regionale" nelle parti ancora applicabili, del D.Lgs. 59/2010 e delle successive Leggi in materia di attività produttive ed in particolare in presenza dei seguenti requisiti:

- a- non contrastare con il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerveteri e con le "localizzazioni" così come definite e soddisfatte dal rilascio delle concessioni edilizie per superfici commerciali ascrivibili alle Medie Strutture, e rispettare le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
- b- il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività fissati dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
- c- Le Medie strutture non possono essere rilasciate nei Centri Storici così come descritti nel Piano Regolatore generale.

Procedimento

In caso di domanda irregolare od incompleta si applicano le disposizioni del D.P.R. 160/2010; i termini relativi al procedimento decorrono comunque dal ricevimento della domanda completa o regolare.

In particolare, in conformità all'art.8, c.4°, del D.Lgs.114/98, la domanda presentata in relazione all'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998, purché regolare e completa, deve intendersi accolta qualora entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, a meno che il Comune non comunichi il provvedimento di diniego, non venga fornito riscontro.

Per "conclusione del procedimento di rilascio" si intende il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 8, c.1°, del D. Lgs. 114/98.

Il procedimento istruttorio, da svolgersi dal Settore comunale competente in materia di commercio tramite il SUAP per ogni domanda ricevuta, comprende:

- acquisizione del parere dell'apposito Settore comunale competente in materia di edilizia ed urbanistica, al fine di accertare la rispondenza della media struttura ai requisiti detti all'art. 6, lett. a;
- verifica d'ufficio presso gli organi preposti, interni ed esterni al Comune, dei dati soggettivi dichiarati dal richiedente, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti morali e professionali di legge, detti all'art.6, lett. b, del presente regolamento; esaurita l'istruttoria il Settore comunale comunica al richiedente l'accoglimento dell'istanza oppure il diniego, secondo le risultanze ottenute.

Si applicano inoltre le norme sull'azione amministrativa dettate dalla L. 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modalità per l'adozione del provvedimento di diniego.

Attivazione - Proroga – Revoca

L'attività di vendita di una media struttura deve iniziare entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorso il quale la stessa è revocata. Nel caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e dell'autorizzazione alla vendita, l'inizio dell'attività di vendita deve avvenire nei termini stabiliti dall'art. 27, c. 2°, lett. e), della L. R. 33/99. Per l'applicazione dell'art. 22, c. 4°, lett. a), del D. Lgs. 114/98, che prevede la revoca dell'autorizzazione all'apertura in caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data del rilascio, si seguono le disposizioni dell'art. 30 della L. R. 33/99 e modifiche.

Le attività commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 30, c.5°, della L. R. 33/99 e s.m.i., devono essere esercitate in conformità all'autorizzazione pena la revoca dell'autorizzazione stessa. E' comunque dovuta, per una sola volta, l'autorizzazione all'ampliamento merceologico per una media struttura che non comporta aumento di superficie di vendita, purché ricorrano le condizioni fissate dall'anziché citata disposizione regionale, così come modificata, e secondo le modalità

sopra descritte.

Variazioni delle autorizzazioni

Per il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché per la cessazione dell'attività relativa alle medie strutture di vendita, secondo quanto stabilito dall'art. 30, c. 6), della L.R. 33/99 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, c. 5), del D.Lgs. 114/98.

In caso di trasferimento dell'esercizio, si applica la disposizione dell'art. 27, c. 2), lett. f), della L.R. 33/99 e modifiche.

Requisito professionale in caso di subingresso mortis causa

In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 114/98 è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dall'apertura della successione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; L'erede o gli eredi sono comunque tenuti all'immediata comunicazione o domanda di subingresso riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo; la mancata acquisizione del requisito professionale nel termine previsto dal comma 1 comporterà la chiusura dell'esercizio commerciale ovvero l'eliminazione del settore merceologico alimentare.

Affido in gestione di reparto

Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati od alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti ad un soggetto purché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto tra le parti con un contratto regolarmente registrato. L'affidamento in gestione di uno o più reparti deve essere comunicato al Comune e alla Camera di Commercio nonché all'ufficio dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Nella comunicazione al Comune il gestore del reparto dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

Al titolare dell'esercizio commerciale graverà la responsabilità amministrativa dell'intero esercizio in relazione alle normative vigenti in materia.

Correlazione del procedimento

Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di una media struttura di vendita, sia necessario oltre al rilascio dell'autorizzazione alla vendita, anche il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato può fare esplicita richiesta, all'atto di presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia di correlazione dei due procedimenti, secondo quanto disposto dal "Documento programmatico regionale", punto 13, e nell'osservanza delle altre condizioni e modalità ivi stabilite.

Adeguamento al P.R.G. - Individuazione delle aree di allocazione

Nel territorio Comunale vige il Piano Regolatore Generale e il Piano Particolareggiato **della Zona A2** nelle cui norme tecniche di attuazione sono contenuti indirizzi per i quali il rilascio di concessioni urbanistiche possono avvenire solo nel rispetto di determinate condizioni e prescrizioni. Le tipologie specifiche e le caratteristiche di intervento nell'edilizia cui si riferiscono le Norme di attuazione del Piano Particolareggiato riportate nelle tavole allegato al piano stesso, costituiscono i documenti che individuano e determinano gli interventi previsti.

In occasione del rilascio delle singole concessioni urbanistiche gli Uffici hanno provveduto ad eseguire gli esatti conteggi sulla base delle reali dimensioni delle aree e dei volumi esistenti ai fini di determinare le quantità eventualmente edificabili. Detti conteggi comportano anche l'obbligo di individuare superfici aventi destinazione a commerciale nei limiti stabiliti dal Piano di attuazione, con la conseguenza che nella **Zona A 2** (*fatta eccezione per il Centro Storico all'interno dalle mura*) possono determinarsi e/o si sono determinate situazioni che creano la necessità del rilascio di autorizzazioni di Medie Strutture di vendita.

Analoghe situazioni possono essere riscontrate nelle zone urbanizzate di **Estensivo** laddove si è provveduto nel tempo al rilascio di permessi a costruire ed alla approvazione di Piani di Lottizzazione che hanno comportato localizzazioni di superficie commerciale ascrivibili a Medie Strutture di vendita.

Il Comune è intenzionato a salvaguardare le situazioni createsi nello svolgimento della propria azione amministrativa attraverso l'attuazione di disposizioni che non comportino conflitti applicativi, con la conseguenza, che avendo rilasciato permessi a costruire per specifiche superfici commerciali, e/o che sono presenti esercizi commerciali che per le loro dimensioni risultano essere Medie Strutture, consegue la necessità di porre in essere strumenti idonei alla concessione delle conseguenti autorizzazioni amministrative di carattere commerciale in ottemperanza anche alle nuove disposizioni legislative che ne hanno determinato la liberalizzazione.

Inoltre, essendo venute meno sia la programmazione numerica che di superficie ai fini del rilascio delle autorizzazioni

per Medie Strutture di vendita, consegue, che in ogni area in cui il Piano Regolatore Generale consenta la possibilità del rilascio di concessioni urbanistiche per la costruzione di immobili con destinazione a commerciale la cui superficie sia compatibile con una Media Struttura di vendita possa essere rilasciata una autorizzazione commerciale.

I Piani particolareggiati delle zone di Piano Regolatore Generale prevedono l'adozione di idonee superfici a parcheggio ed aree a verde nel rispetto degli standard urbanistici previsti.

Con l'assunzione della presente programmazione quindi, viene soddisfatta, qualora si ritenesse ancora necessaria per l'aspetto strettamente "**urbanistico**", la previsione per la localizzazione delle Medie Strutture di vendita e si intende adempiere alle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/1998 ed alla indicazioni di cui al **TITOLO II CAPO II della Legge Regionale 33/1999**, individuando in via generale, quali aree di interesse per il rilascio delle autorizzazioni di Medie Strutture di vendita *tutte quelle zone nelle quali il vigente Piano Regolatore Generale consente il rilascio di concessioni urbanistiche per superfici commerciali ascrivibili alle Medie Strutture di Vendita*, andando ad integrare limitatamente alle zone interessate la programmazione urbanistica territoriale, prevista da P.R.G. in vigore.

Stabilito che le zone oggetto di intervento per l'insediamento della attività di Media Struttura di vendita possano individuarsi in quelle zone in cui il Piano Regolatore Generale consenta il rilascio di concessioni urbanistiche per la costruzione di immobili a destinazione commerciale aventi una superficie tale da accreditarsi a Media Struttura di vendita, le autorizzazioni commerciali, potranno essere negate solo nel caso in cui ricorrano motivi imperativi di carattere generale.

Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per Medie Strutture di Vendita in tutte le aree ricomprese nei **Centri Storici di Cerveteri, di Ceri e del Sasso**.

Per i locali e gli impianti soggetti a rilascio di **concessione edilizia in sanatoria** per superfici accreditabili a **Media Struttura** vale quanto stabilito dalla Delibera Regionale n°131 del **6/11/2002**.

COMPATIBILITÀ URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Alla luce delle disposizioni normative **l'impostazione adottata per la formazione dei criteri e procedure per l'insediamento delle medie strutture di vendita in ambito locale risulta senz'altro improntata alla previsione di puntuali verifiche sul possesso dei requisiti morali e professionali dei richiedenti, oltre che al rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali, sanitari e di pubblica sicurezza attinenti alle diverse attività**, ma non introdurrà a livello amministrativo alcuna limitazione quantitativa di insediamento, sia in termini numerici di esercizi che di entità di superfici di vendita, che tragga origine da considerazioni o verifiche di natura economica che subordinino il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività, alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti, che si fondino quindi sull'analisi di quote di mercato predefinite calcolate sul volume delle vendite o sulla presenza e consistenza di altre strutture commerciali, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda, tenuto conto che i principi del Trattato europeo e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sulla libera concorrenza.

Eventuali restrizioni numeriche e di localizzazione delle strutture, pertanto, saranno avanzate solo in osservanza alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e loro eventuali modificazioni, nel cui ambito potranno anche essere posti limiti dimensionali diversificati in base alle vigenti norme, secondo le zone territoriali omogenee, finalizzati principalmente a rendere compatibili gli insediamenti con la salvaguardia dell'ambiente, della viabilità e sicurezza stradale, e la conservazione del patrimonio storico ed artistico.

Quindi a seguito di una puntuale ricognizione delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi in vigore, valutata positivamente la conformità degli stessi agli indirizzi e criteri emanati dalla Regione per la localizzazione delle medie strutture di vendita, considerato che i presenti criteri non sono in contrasto con gli altri Regolamenti comunali, le aree compatibili per insediamenti di medie strutture di vendita sono quelle per le quali i vigenti strumenti urbanistici ne prevedono la compatibilità, dal punto di vista della destinazione d'uso, della edificazione e della ampiezza.

Aree a Parcheggio

Le medie strutture di vendita devono disporre, per ogni mq. di superficie di vendita, di una dotazione di aree private e/o pubbliche da destinare a parcheggi di pertinenza a servizio dell'utenza stabilita, nella misura prevista dalle norme del P.R.G. in vigore, in conformità a quanto disposto dai Regolamenti regionali in vigore. Per gli esercizi di vicinato non è prevista la dotazione di aree a parcheggio. La disponibilità delle aree a parcheggio è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio in Medie Strutture. In caso di locali non ancora realizzati, la disponibilità delle aree a parcheggio è richiesta alla data di attivazione dell'esercizio, mentre ai fini del rilascio del titolo e

del relativo parere urbanistico favorevole è comunque necessario dimostrare la dotazione dello standard a parcheggio. La riduzione delle aree a parcheggio, a qualunque titolo intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio, oltre ai provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dalla legge. L'istanza di apertura, concentrazione, trasferimento di esercizio comportante disponibilità di area a parcheggio deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante, anche sotto forma di autocertificazione, la disponibilità delle aree a parcheggio a partire dalla data di inizio dell'attività.

Ai fini del calcolo degli standard, qualora un esercizio possa vendere beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato. Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione riguarda locali e/o edifici già costruiti e in essere prima dell'entrata in vigore della presente disposizione si dà facoltà al richiedente di reperire i parcheggi, qualora fosse possibile, anche in aree pubbliche destinate a parcheggio, limitrofe all'area di interesse.

Aree a Parcheggio nelle Zone Commerciali

Le aree a parcheggio pertinenziali previste dalla Legge Regionale, con esclusione di quelle derivanti da leggi statali, possono essere disponibili anche entro un raggio di **mt. 100** dal perimetro dell'intervento. Il richiedente deve sempre dare prova al Comune della disponibilità delle aree a parcheggio. È fatto sempre salvo il rispetto delle dotazioni degli standard urbanistici pubblici di cui al D.M. 1444/68.

La riduzione delle aree a parcheggio è consentita previa stipula con il Comune di una convenzione finalizzata alla riduzione della percentuale massima, relativamente alle strutture alimentari e miste. Nel caso in cui le medie strutture di vendita siano previste in immobili o locali già edificati, in assenza di aree a parcheggio così come previste nel presente Piano, i richiedenti dovranno concordare con il Comune eventuali diverse modalità assolutive (anche economiche, da stabilire con separato atto). Tale "contributo" si applica alla quota di parcheggio, anche parziale, non disponibile entro il perimetro stabilito. Gli introiti derivanti dai "contributi per carenza di parcheggio", depositati in apposito fondo, devono essere utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi della Zona commerciale di interesse, la sua accessibilità e per la sua riqualificazione funzionale ed urbana, a seguito di programmi stabiliti dal Comune, sentite le parti sociali. Con atto successivo, il Comune può emanare norme relative alla definizione di programmi per la realizzazione di parcheggi ed azioni di riqualificazione dell'area.

Il titolo abilitativo per una nuova struttura commerciale comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici (D.M. 1444/1968), la realizzazione degli standard di cui al precedente articolo che sostituisce, per ogni tipologia, quanto previsto dalla legge n°122/1989, "Costruzione parcheggi".

Limitatamente alle medie strutture, localizzate in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale, la superficie a parcheggio pertinenziale richiesta è calcolata con riferimento alla sola superficie eccedente l'esercizio di vicinato.

Norme finali e transitorie

Alle domande non improcedibili, si applica il presente atto.

Rispetto alle norme procedurali previste con il presente atto, prevalgono le disposizioni previste in materia di sportello unico per le attività produttive, ove incompatibili.

Per quanto altro non trattato nel presente atto si segue la normativa vigente e citata all'art.1 e le rispettive modifiche; inoltre si osservano le determinazioni dei competenti organi del Comune di Cerveteri, già esistenti od eventualmente da adottare, in materia di commercio e di procedimento amministrativo.

COMUNE DI CERVETERI

Roma

Area III - Attività Produttive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Determinazioni*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE

Cerveteri, li 25 ottobre 2012

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. FRANCO GRANATA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3^a Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio competente;

ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “**Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Determinazioni**”;
- Di demandare al Dirigente competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
- Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Pascucci Alessio

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

- a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot. generale n. 38375 del 29/10/2012), come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 29/10/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva il giorno 08/11/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 29/10/2012

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ATTO SOPRA TRASCRITTO.

Dalla Residenza comunale, lì 29/10/2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'